

(N. 977)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PAVAN, BERNASSOLA e GENOVESE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 OTTOBRE 1984

Equiparazione delle qualifiche del personale proveniente dagli enti locali e da altre amministrazioni le cui funzioni sono state trasferite alle unità sanitarie locali ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Modifica all'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, prevede che il personale addetto alle unità sanitarie locali sia inquadrato in ruoli distinti: ruolo sanitario, ruolo professionale, ruolo tecnico e ruolo amministrativo.

L'iscrizione nei suddetti ruoli avviene sulla base di profili professionali determinati in relazione ai requisiti culturali e professionali ed alla tipologia del lavoro. Detti profili sono specificati poi nell'allegato 1 al decreto stesso. Ad esempio: il ruolo amministrativo prevede i profili professionali di direttori amministrativi, collaboratori amministrativi, assistenti amministrativi.

All'interno di ciascun profilo professionale il personale è classificato in una o più « posizioni funzionali ». Ad esempio, il profilo professionale dei direttori amministrativi si articola in tre posizioni funzionali: direttore capo-servizio, direttore amministrativo e vice-direttore amministrativo.

L'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, stabilisce che il personale proveniente dagli enti e dalle amministrazioni le cui funzioni sono trasferite alle unità sanitarie locali ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sarà inquadrato nei ruoli nominativi regionali in base alle tabelle di equiparazione contenute nell'allegato 2 del decreto stesso.

In dette tabelle risulta che all'interno di ciascuna posizione funzionale in cui si articola il profilo professionale di « direttori amministrativi », per quanto riguarda il personale proveniente da enti locali, nella prima posizione funzionale (apicale) troviamo il direttore di ripartizione in Comune o Provincia di classe 1/A e, nella seconda posizione funzionale, il personale dell'8° livello, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1979, n. 191, riguardante il contratto nazionale del personale dei dipen-

denti degli enti locali, ossia anche il direttore di ripartizione in Comune o Provincia di classe 1/B.

Il suddetto personale dell'8° livello degli enti locali è, peraltro, collocato nella seconda posizione funzionale alla pari con il personale del 2° livello dirigenziale ospedaliero, con il direttore o segretario di consorzio antitubercolare o socio-sanitario, con il dirigente amministrativo dell'8° livello regionale e con il dirigente superiore del parastato.

Nella formulazione della accennata tabella, però, è stata operata una grandissima e grave ingiustizia e discriminazione nei confronti del personale proveniente dagli enti locali e particolarmente nei confronti di coloro che nei medesimi enti locali svolgevano le funzioni di direttore di ripartizione nei Comuni o Province di classe 1/B inquadrati all'8° livello.

Infatti il dirigente ospedaliero di 2° livello e il direttore o segretario di consorzio, se sono in possesso di laurea ed hanno cinque anni di servizio nella qualifica, come pure il dirigente amministrativo regionale di 8° livello, se ha almeno otto anni di servizio presso pubbliche amministrazioni, e il dirigente superiore parastatale, se ha 5 anni di servizio nella qualifica, hanno automaticamente diritto di essere collocati — anziché nella seconda — nella prima posizione funzionale, mentre questa ipotesi non è prevista per il personale proveniente dagli enti locali, il quale, conseguentemente, rimanendo bloccato nella seconda posizione funzionale, oltre a non poter aspirare ad un miglioramento retributivo di un certo rilievo, soprattutto non può mai ottenere la nomina a responsabile di servizio (capo settore) e tantomeno a coordinatore, essendo indispensabile in proposito, ai sensi del primo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 716 del 1979, ricoprire la posizione funzionale apicale nei ruoli di appartenenza.

La necessità di correggere tale scelta che nel 1979 il legislatore delegato ha fatto, viene avvalorata anche dalla tesi sostenuta dal Consiglio sanitario nazionale nel parere espresso n. 53/83 del 16 dicembre 1983 in merito alla collocazione nei ruoli del diri-

gente parastatale. Tale Consiglio nazionale, chiamato ad esprimere il parere sulla identificazione dei profili professionali attinenti a figure nuove, atipiche o di dubbia ascensione e relative collocazioni nei ruoli regionali, sostiene che il dirigente parastatale — che il decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979 colloca nella terza posizione funzionale e, se ha un'anzianità di servizio nella qualifica di almeno cinque anni, nella seconda — andrebbe equiparato al direttore amministrativo ospedaliero e quindi posto nella prima posizione funzionale apicale, qualora gli fosse stata formalmente attribuita la direzione di una sede regionale, provinciale o di una Cassa mutua autonoma, e ciò in quanto in tale posizione risulta in posizione di vertice nell'ambito del territorio di competenza, posizione quindi sopraordinata rispetto agli altri dirigenti amministrativi.

Non si comprende ancora perchè il legislatore delegato abbia operato, con la scelta di cui all'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979, un'altra discriminazione fra personale regionale e personale degli enti locali. Infatti, come già accennato, mentre ha previsto che il dipendente regionale, regolato da analogo accordo a quello dei dipendenti degli enti locali, inquadrato all'8° livello e con almeno otto anni di servizio presso pubbliche amministrazioni, venga automaticamente inquadrato nella prima posizione funzionale, non ha previsto la stessa cosa per i dipendenti provenienti dagli enti locali ed inquadrati nell'ente di provenienza nello stesso 8° livello. Ha considerato, quindi, parte di serie A e parte di serie B il personale che ha svolto funzioni di pari valenza professionale a seconda della loro provenienza.

Il disegno di legge che presentiamo mira proprio a correggere le discriminazioni soprarichiamate e ad equiparare gli inquadramenti del personale che ha svolto funzioni di pari valenza professionale e responsabilità a prescindere dall'ente di provenienza.

Questa esigenza si rende più evidente con l'applicazione del primo contratto unico della sanità, con il quale i trattamenti economici dei lavoratori dei vari enti di provenienza sono stati equiparati.

## DISEGNO DI LEGGE

## Articolo unico.

La tabella riguardante i « Direttori amministrativi », di cui all'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è sostituita dalla seguente:

## DIRETTORI AMMINISTRATIVI

PERSONALE OSPEDALIERO	PERSONALE ENTI LOCALI	PERSONALE REGIONALE	PERSONALE PARASTATALE	PERSONALE STATALE
<p>Direttore amministrativo.</p> <p>Personale del 2° livello dirigenziale di ospedale con oltre 800 posti letto e con almeno 5 anni di servizio nella qualifica o in posizione corrispondente, con laurea.</p> <p>Personale del 2° livello dirigenziale.</p> <p>Personale del 1° livello dirigenziale di ospedale con oltre 800 posti letto, con almeno 5 anni di servizio nella qualifica o in posizione corrispondente e con laurea.</p> <p>Personale del 1° livello dirigenziale.</p>	<p>Direttore di ripartizione in Comune o in Provincia di classe 1/A.</p> <p>Direttore amministrativo o segretario di C.P. antitubercolare con almeno 5 anni di servizio nella qualifica e con laurea.</p> <p>Personale dell'8° livello con almeno 8 anni di servizio presso pubbliche amministrazioni.</p> <p>Personale dell'8° livello.</p> <p>Direttore amministrativo o segretario C.P. antitubercolare o di consorzio socio-sanitario.</p> <p>—</p>	<p>Dirigente amministrativo dell'8° livello con almeno 8 anni di servizio presso pubbliche amministrazioni.</p> <p>Dirigente amministrativo dell'8° livello.</p> <p>—</p>	<p>Dirigente generale.</p> <p>Dirigente superiore con almeno 5 anni di servizio nella qualifica.</p> <p>Dirigente direttore di sede regionale o provinciale di ente nazionale o di Cassa mutua autonoma.</p> <p>Dirigente superiore.</p> <p>Dirigente con almeno 5 anni di servizio nella qualifica.</p> <p>Dirigente.</p> <p>Collaboratore da almeno 10 anni, in possesso della laurea e della qualifica di coordinatore al 31 dicembre 1979.</p>	<p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p>